

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” (M. Gandhi)

Comune di Satriano di Lucania

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E LA LOTTA AL RANDAGISMO

Sommario

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” (M. Gandhi).....	1
ART. 1 – Premessa e Principi generali.....	3
ART. 2 - Servizio Comunale competente.....	4
ART. 3 - Competenze dell’ASP – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria	6
ART. 4 - Volontari per la tutela del benessere degli animali	6
ART. 5 - Normativa di riferimento del presente Regolamento	7
ART. 6 - Valori etici e culturali	8
ART. 7 - Obblighi dei detentori di animali	9
ART. 8 - Divieto di maltrattamento.....	10
ART. 9 – Animali da compagnia in abitazioni private.....	12
ART. 10 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico	12
ART. 11 – Avvelenamenti e trappole.....	13
ART. 12 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.....	14
ART. 13 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.....	15
ART. 14 - Cattura di cani e gatti liberi	16
ART. 15 - Pet therapy	17
ART. 16 - Inumazione di animali.....	18
ART. 17 - Gatto libero e colonia felina	20
ART. 18 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi.....	22
ART. 19 - Gatti di proprietà privata.	22
ART. 20 - Cani padronali	23
ART. 21 - Attività motoria e rapporti sociali.....	24
ART. 22 - Dimensioni di recinti e box	25
ART. 23 - Guinzaglio e museruola	26
ART. 24 - Accesso in tutti i luoghi pubblici.....	27

ART. 25 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico	28
ART. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani.	28
ART. 27 - Raccolta deiezioni	30
ART. 28 - Cani vaganti e Cani di quartiere o “liberi accuditi”	30
ART. 29 - Ricovero in canile.....	33
ART. 30 - Reimmissione.....	35
ART. 31 – Ambiti di osservazione e accudimento: rifugi di quartiere	36
ART. 32 - Affidamento temporaneo.....	37
ART. 33 - Cuccioli	37
ART. 34 - Affidamento definitivo: adozione	38
ART. 35 – Cani Mascottes	40
ART. 36 - Rinvenimento di animali morti	41
ART. 37 - Spostamenti di cani liberi e di colonie feline	41
ART. 38 - Volatili d’affezione o da compagnia.....	43
ART. 39 - Animali d’affezione e compagnia detenuti in terrari.....	43
ART. 40 – Api e insetti impollinatori	44
ART. 41 – Pesci e animali acquatici.....	44
ART. 42 – Animali sinantropici	45
ART. 43 – Altre specie animali utilizzate a scopo d’affezione e a scopo di compagnia.....	46
ART. 44 - Esposizione e commercializzazione di animali.....	46
ART. 45 - Mostre, Fiere, Esposizioni e circhi.....	47
ART. 46 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare.....	48
NORME CONCLUSIVE	50
ART. 47 - Sanzioni	50
ART. 48 – Incompatibilità e abrogazione di norme contrastanti	51

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – Premessa e Principi generali

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, al fine di realizzare la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di Satriano.

In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare la cura della salute degli animali anche in funzione della sanità ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo. L'Ufficio comunale competente alla materia è l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo, istituito presso l'U.D. Ambiente.

Il Comune di Satriano esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.

Il presente regolamento si applica agli animali che anche temporaneamente siano nel territorio del Comune di Satriano e disciplinano la gestione e conduzione all'interno del territorio comunale, sotto qualsiasi forma, degli animali di affezione.

Il Comune attiva iniziative rivolte a favorire la prevenzione e la lotta al randagismo di cani e gatti, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

1 - Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2 - Al Sindaco, in base al D.P.R. 31.3.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3 - L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Azienda Sanitaria Locale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, i volontari per il benessere canino iscritti all'Albo comunale e le

Associazioni di volontariato animaliste per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione ed il loro rapporto con l'uomo.

ART. 2 - Servizio Comunale competente

1. L'Ente attraverso il Servizio Sanità provvede:

- a) Alla prevenzione del randagismo;
- b) Alla promozione di campagne di sensibilizzazione;
- c) A ridurre il fenomeno dell'abbandono;
- d) A quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.

2. Attraverso tale Servizio il Comune si adopera:

- a) Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani/gatti in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con volontari e associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e gatti;
- b) Alla realizzazione, ove possibile, del Canile e del gattile Comunale o intercomunale e la sua gestione;
- c) Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture;
- d) A collaborare con i servizi veterinari;
- e) A garantire lo stato di salute del cane e del gatto e accertarsi che non abbia parassiti (zecche, pulci, ecc.);
- f) A garantire la sterilizzazione dei cani e gatti;
- g) Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale;
- h) All'applicazione di tutta la normativa di riferimento;
- i) All'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- j) Prendersi cura dei cani e gatti incidentati.

3. A tal fine il Comune istituisce:

- a) L'Ufficio DIFESA DIRITTI DEGLI ANIMALI;
- b) La Commissione tecnico-scientifica permanente;
- c) La Consulta animalista.

4. Con l'approvazione del presente regolamento e' istituita una **Commissione tecnico-scientifica** permanente formata da un esperto animalista, un veterinario comportamentalista libero professionista, un veterinario dell'ASP;

La Commissione provvede in particolare a quanto di seguito indicato:

- a) Esprime parere decisionale sull'eventuale abbattimento di un animale sfuggito al controllo del suo padrone o detentore che minacci gravemente la pubblica incolumità;
- b) Definisce un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
- c) Individua un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
- d) Individua idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione tecnico-scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
- e) Promuove programmi e iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

5. Con l'approvazione del presente regolamento e' istituita la **Consulta sui diritti degli animali**.

La Consulta e' composta dai rappresentanti designati da tutte le Associazioni animaliste presenti in città, dai rappresentanti dei volontari dediti al benessere degli animali iscritti all'albo del Comune.

Ogni Associazione e i volontari iscritti all'albo del Comune, una volta approvato il presente regolamento, dovranno fare esplicita richiesta di partecipazione all'Assessorato competente e designare numero tre rappresentanti ciascuno.

L'Assessore delegato presiede le riunioni della Consulta animalista

I compiti della Consulta animalista sono di seguito riassunti:

- a) Esprimere pareri sulle proposte dell'Amministrazione comunale per la realizzazione dei diritti degli animali.
- b) Proporre iniziative e formulare proposte all'Amministrazione comunale.
- c) Ad inizio di ogni anno discutere dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale da realizzare durante l'anno.
- d) A fine anno trarre un bilancio dell'attività svolta.

6. La Consulta è convocata dall'Assessore delegato.

La prima convocazione è da tenersi entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento.

I rappresentanti della Consulta, almeno un terzo, possono chiedere una convocazione straordinaria specificandone l'oggetto.

ART. 3 - Competenze dell'ASP – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria

1. Al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria sono delegate le seguenti responsabilità:

- a) Controllo sanitario ed identificazione dei cani catturati non reclamati;
- b) Sterilizzazione e identificazione;
- c) Attività connesse alla degenza post-operatoria;
- d) Conservazione dei rifiuti speciali derivanti dalle sterilizzazioni dei cani nel congelatore per il successivo smaltimento a cura del Comune e/o dell'ASL;
- e) Acquisto e gestione dei farmaci.

ART. 4 - Volontari per la tutela del benessere degli animali

1. Il Comune, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, e, attraverso il Regolamento valorizza il volontariato e gli organismi associativi dediti al benessere animale, sostenendoli attraverso iniziative di studio e aggiornamento, programmi di intervento e, possibilmente, anche mediante il finanziamento di progetti mirati a conseguire obiettivi di pubblica utilità. A tal fine è istituito l'"Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani/gatti vaganti e senza padrone";

2. I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono individuati con atto dirigenziale. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curata dal servizio sanità del Comune;

3. I volontari accreditati presso il Comune per la tutela del benessere degli animali sono privati cittadini che avendo seguito un corso base sul benessere animale, organizzato dal Comune e dall'ASP, o avendo dato prova di capacità e dedizione sono iscritti in apposito albo istituito con delibera di giunta n. 87 del 7 giugno 2011. Ad ogni volontario viene rilasciato un tesserino identificativo numerato;

4. I volontari prestano gratuitamente ausilio per il mantenimento dei cani/gatti randagi; essi provvedono a nutrire, accudire e monitorare gli animali affidati nei limiti delle loro capacità e possibilità, segnalando tempestivamente al Comune eventuali criticità comportamentali o di salute degli stessi, per favorire il benessere psicofisico degli animali e la corretta convivenza con gli esseri umani e gli altri animali;

5. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ogni responsabilità per danni a persone e cose eventualmente arrecati dai cani liberi accuditi e dai randagi presenti sul territorio comunale, deve intendersi comunque in capo al Comune;

6. I volontari e le associazioni dedite al benessere animale possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private, o ad esercizi commerciali (anche ai sensi del D. Lgs. 22/1997, come modificato dalla L. 179/2002) per prelevare residui ed eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, non consumati o non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, per destinarli all'alimentazione degli animali;

7. Ogni cittadino ha facoltà di accudire e nutrire cani/gatti randagi, anche allo scopo di evitarne l'inselvaticamento, favorirne la socializzazione con l'uomo e la cattura con metodi indolori;

8. Chiunque provveda a nutrire cani su suolo pubblico o privato è comunque tenuto al rispetto delle norme di igiene e decoro urbano, evitando di disperdere gli alimenti, provvedendo alla pulizia della zona e asportando i contenitori dei cibi, ad esclusione di quelli per l'acqua.

ART. 5 - Normativa di riferimento del presente Regolamento

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.

2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.

3. Gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia.

4. La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.

5. La Legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
7. La Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
8. La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978.
9. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
10. Ordinanza del Ministero del Welfare contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
11. Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14 maggio 2001 che prevede la figura del cane di quartiere come un rimedio necessario per evitare il dilatare del fenomeno.

ART. 6 - Valori etici e culturali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, tutela le specie animali non umane in conformità a principi etici e morali e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica.
2. Il Comune, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.
3. Il Comune, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

4. Il Comune si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

5. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.

6. Il Comune riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

7. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

8. Il Comune, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP competente, promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato.

9. Il Comune, i Servizi Veterinari dell'ASP competente e l'Ordine dei Medici Veterinari, in collaborazione con i volontari iscritti all'Albo Comunale promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.

ART. 7 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, provvedendo in particolare a:

- a) farli visitare da un veterinario, qualora il loro stato di salute lo renda necessario; accudirli e alimentarli secondo specie, classe d'età, stato fisiologico e razza cui essi appartengono; garantire la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
- b) garantire un adeguato riparo per proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto;
- c) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di loro dimora; alla loro identificazione e registrazione (nel caso dei cani non oltre il secondo mese di vita) a cura di veterinari dell'ASP, o libero-professionisti abilitati.

2. Il Comune di Satriano di Lucania provvede periodicamente, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP, a organizzare campagne informative circa le modalità di corretta conduzione degli animali di affezione più diffusi, e corsi di formazione mirati a far conoscere ai padroni le esigenze dei loro animali, il modo di interagire e l'impegno che comporta la loro detenzione; tali corsi sono obbligatori per

i proprietari e detentori degli animali che sulla base di criteri di rischio indicati dal Servizio Veterinario dell'ASP comportino particolare impegno da parte dei loro padroni.

ART. 8 - Divieto di maltrattamento

1. E' fatto assoluto divieto di:

- a) Abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici e in qualunque parte del territorio comunale. Possono essere liberati in ambienti naturali adatti, individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti;
- b) Detenere animali in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto ove possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto;
- c) Infliggere qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute;
- d) Separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
- e) Isolare o segregare in qualsiasi modo gli animali, o tenerli permanentemente in ambienti angusti, poveri di stimoli, incompatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche, o che impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- f) Detenere permanentemente animali in gabbia, salvo il caso di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- g) Trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- h) Addestrare o educare animali ricorrendo a violenze e costrizioni fisiche o psichiche, o utilizzarli a scopo di scommesse e combattimenti;
- i) Colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne il marcaggio temporaneo con metodi incruenti effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;
- j) Condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano;
- k) Esporre animali in luoghi chiusi a suoni e rumori tali da essere considerati nocivi;
- l) Tenere animali in terrazze o balconi, per periodi di tempo ed spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

- m) Lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi o altri mezzi di contenzione per lungo tempo al sole;
- n) Non garantire agli animali l'alternanza naturale giorno-notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- o) Mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- p) Mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
- q) L'uso di collari a strangolo e museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario, che ne attesti la necessità; tale certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- r) Vendere, detenere e usare collari che provochino scosse elettriche, collari a punte e collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza;
- s) Detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio;
- t) Vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il 18 anno di età;
- u) Offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimenti;
- v) Cedere a qualsiasi titolo di animali e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolamento iscritto all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali;
- w) Affidare i cani a persone, associazioni, enti o società, che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito;
- x) Detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità;

- y) Usare macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
- z) Commerciare animali esotici, ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali; chiunque detiene in cattività animali esotici e selvatici ha l'obbligo di riprodurre, per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici, o aperti al pubblico;
- aa) Usare animali vivi per alimentare altri animali, salvo il caso di specifica dichiarazione di un medico veterinario; la dichiarazione è inviata in copia al Comune, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione;
- bb) Effettuare interventi di taglio o modifica di code e orecchie di animali domestici, di onisectomia (taglio prima falange del dito dei gatti), di devocalizzazione e di estirpazione delle unghie, con le eccezioni previste nella Nota DGSAF 0000766-P-17/01/2012 Ministero della Salute per identificare i gatti delle colonie feline sterilizzati;
- cc) Accedere ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica;
- dd) Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta.

ART. 9 – Animali da compagnia in abitazioni private

1. Nelle abitazioni private è sempre possibile tenere animali da compagnia a condizione che il loro numero e la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.
2. Non è possibile impedire ai proprietari o detentori di animali da compagnia tenuti nella propria abitazione e nelle sue pertinenze, di farli transitare nei luoghi comuni, purché nel rispetto delle stesse condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso agli spazi pubblici (ad es. guinzaglio lungo massimo 1,50 m e museruola al seguito per i cani, e trasportino per i gatti).
3. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell'animale, facilmente lavabile, con tettuccio impermeabilizzato, e chiuso alla base e su tre lati.

ART. 10 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico

1. L'accesso sui mezzi di trasporto pubblico del Comune è consentito ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, alle seguenti condizioni:

- a) Nel caso di cani è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche;
- b) Nel caso di gatti, è necessario l'uso del trasportino;
- c) Gli animali di taglia piccola possono accedere gratis solo se portati in braccio o in apposito trasportino, mentre per quelli di taglia media e grande (con esclusione dei cani guida per non vedenti) è necessario pagare il biglietto per intero;
- d) L'accesso di persone accompagnate da animali sui mezzi di superficie è ammesso solo dalla porta prossima al conducente;
- e) Il detentore che conduce animali deve aver cura che non sporchino, non creino disturbo ai passeggeri, né danni di qualsiasi genere;
- f) Negli ascensori pubblici, qualora un passeggero manifesti disagio per la presenza di un animale, il suo detentore ha l'obbligo di attendere la corsa successiva.
- g) I conducenti di taxi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, mentre quelli di piccola taglia (quali piccoli cani e gatti in trasportino) non possono essere esclusi dal trasporto.

ART. 11 – Avvelenamenti e trappole

1. Il Comune, a seguito degli innumerevoli episodi di avvelenamenti di animali di affezione, ordina a tutti i rivenditori di pesticidi e veleni per animali di tenere un apposito registro di carico e scarico dove verranno registrati tutti gli acquirenti di prodotti nocivi per la salute degli animali.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, detenere, depositare, o disfarsi di esche o alimenti avvelenati, nocivi o irritanti, compreso vetri, plastiche, metalli, e trappole, è proibito, altresì, abbandonare altro materiale contaminato da sostanze preparate in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, diverse dai ratti e infestanti da controllare. Queste devono essere eseguite da personale competente con modalità e precauzioni e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo al Comune indicando, ove possibile, specie e numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

4. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'Ufficio Ecologia, che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
5. Nei casi di sospetto avvelenamento devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 ed eventuali successive normative specifiche.
6. Nei casi di accertato avvelenamento di animali il Comune, a seguito della segnalazione, stabilisce tempi e modi di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e sollecita la bonifica dei siti interessati da segnalare con apposita cartellonistica secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il sindaco, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine, da effettuare in collaborazione con le Autorità competenti.
7. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale
8. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.
9. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 11 punti 2 e 7 provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata. Il sindaco, entro le 48 ore provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.

ART. 12 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi

1. In caso di smarrimento di un animale il suo proprietario, o detentore, dovrà farne denuncia alla Polizia Locale, che lo comunicherà al Servizio Veterinario ASP; qualora sia stato smarrito un cane la comunicazione va effettuata non oltre 72 ore.

2. La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell'ASP, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.
3. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell'ASP.
4. Quando un animale sfuggito al controllo del suo padrone o detentore, minacci gravemente la pubblica incolumità, è necessario procedere al suo abbattimento, dopo aver preventivamente avvertita l'Amministrazione comunale e secondo le indicazioni del Servizio veterinario ASP. Tale decisione dovrà essere presa, ove le esigenze di sicurezza lo permettano, consultando la Commissione tecnico-scientifica.
5. La soppressione degli animali è consentita se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità esclusivamente con metodi eutanasici, effettuata da un veterinario e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASP per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione, attestata dalla Commissione tecnico-scientifica. Così come previsto dall'O.M. del Ministero della Salute 6-08-2013 art. 3 comma 1, "in caso di morsicature o aggressioni i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione del proprietario" e comma 2 "I servizi veterinari in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale".
6. E' vietata la soppressione degli animali per la cui malattia non è stata trovata terapia di guarigione definitiva, ma per la quale esistono terapie di cura che consentono all'animale malato di vivere dignitosamente.

ART. 13 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti

1. Chiunque rinvenga un animale vagante, abbandonato, ferito deve comunicare il suo rinvenimento al Servizio Veterinario dell'ASP o alla Polizia Municipale o al Comune effettuando per quanto possibile, la messa in sicurezza dell'animale stesso.
2. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale qualificato medici veterinari, guardie ecozoofile, operatori del canile, volontari iscritti all'albo e/o di associazioni

accreditati presso il Comune che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.

In casi di comprovata e indifferibile urgenza è ammesso il primo soccorso e il trasporto con proprio mezzo da parte del privato che ha rinvenuto l'animale ferito, per i quali si fa riferimento alla modifica dell'art. 177, comma 1 Decreto Legislativo 285/92 con applicazione del Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 9/10/2012 art 1 n. 2 e art. 6.

3. Chiunque preleva dal territorio un animale vagante o comunque lo detiene e lo accudisce presso il proprio domicilio, assume di fatto una diretta responsabilità dell'animale stesso con conseguente obbligo della sua stabile gestione e detenzione, fatta eccezione per affidi temporanei autorizzati dall'ufficio comunale competente la quale responsabilità per danni ricade sul Comune.

4. Qualora non si riesca a prelevare un animale con i normali metodi di contenimento, si richiede l'intervento di personale autorizzato all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

ART. 14 - Cattura di cani e gatti liberi

1. La cattura/recupero di cani o gatti randagi deve avvenire con metodi indolore ad opera del personale qualificato e alla presenza di un veterinario dell'ASP o privato, dell'Associazione dedita al benessere degli animali e/o del volontario dell'albo Comunale che li accudisce nel territorio. Altresì, la cattura/recupero dei cane o gatti può essere effettuata da volontari referenti autorizzati dal Comune.

2. Per favorire la cattura del cane randagio e renderla meno traumatica, il personale incaricato della presa deve, 48 ore prima, dare comunicazione dell'intervento all'Associazione dedita al benessere degli animali o al volontario del Comune che lo nutre, lo monitora, ne conosce le abitudini e con i quali l'animale ha instaurato un rapporto di fiducia, per pianificarne le operazioni. Solo in casi di provata necessità e urgenza documentata, la cattura avverrà senza la contestuale presenza dell'Associazione dedita al benessere degli animali o del volontario del Comune che nutre e monitora il cane randagio che ne verranno tempestivamente informati.

3. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'ASP deve richiedere l'intervento di veterinari e personale specificatamente autorizzato alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

4. Il personale incaricato per la cattura deve stilare verbale ufficiale di ogni sopralluogo, tentativo e cattura effettuati.

ART. 15 - *Pet therapy*

1. Il Comune valuta l'adozione di iniziative e attività intese a:
 - a) promuovere e agevolare il mantenimento del contatto delle persone, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura sanitarie e assistenziali, con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili in materia di *pet therapy*. In particolare tale terapia sarà favorita per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio;
 - b) agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
 - c) favorire la cultura dell'adozione degli animali d'affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici, quali ad esempio ristoranti e alberghi, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture.
2. Quanti vogliono avviare e/o gestire attività di *pet therapy* (programmi di cura e terapie assistite da animali), devono aver conseguito abilitazioni confacenti a tale scopo, e sono tenuti a presentare comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune, che farà conoscere le vigenti disposizioni in materia e vigilerà sulla loro applicazione.
3. Gli animali da impiegare in attività di *pet therapy* devono provenire da canili, rifugi pubblici e privati, da maneggi o allevamenti per fini alimentari, e/o essere di proprietà delle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente punto.
4. L'addestramento di animali da compagnia per la *pet therapy* a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato solo da parte di persone con cognitive competenze specifiche.
5. Gli animali da impiegare in attività di *pet therapy* devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti, le capacità, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di *pet therapy*. Il veterinario in collaborazione con l'addestratore/educatore deve sottoporli a controlli, con cadenza almeno biennale, certificando il permanere delle loro condizioni di salute e di benessere. Non è consentita la soppressione o macellazione degli animali non più idonei a sostenere attività di *pet therapy*, ai quali deve essere assicurata la possibilità di adozione e il mantenimento in vita. È comunque vietata l'utilizzazione di cuccioli e di specie selvatiche o esotiche.
6. In nessun caso le prestazioni di *pet therapy* devono provocare fatica, stress, dolore, danni temporanei o permanenti, né devono costituire sfruttamento degli animali utilizzati.

ART. 16 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati degli animali da compagnia deceduti, è consentito ai loro proprietari anche il sotterramento in terreni privati idonei allo scopo, previa certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattie infettive ed e diffuse ai sensi del Regolamento CEE n. 1069/2009.
2. La buca per l'eventuale interrimento di animali deceduti deve risultare lontana da falde acquifere, di idonea profondità, e cosparsa di calce viva.
3. Il Regolamento CEE n. 069/2009 disciplina lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento. Oltre all'incenerimento di animali deceduti negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento, in terreni privati idonei allo scopo, di animali da compagnia, previa certificazione medico veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattie infettive ed e diffuse.
4. Il seppellimento degli animali d'affezione, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore, la buca deve risultare lontana da falde acquifere, di idonea profondità, e cosparsa di calce viva, o in un cimitero per animali realizzato dal Comune, destinato a mantenere viva la memoria, previa certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattia infettiva e infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali.
5. I siti cimiteriali per animali d'affezione, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme, e sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere dell'ASP competente per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.
6. Il proprietario è tenuto a segnalare all'ASP di competenza, entro quindici giorni, la morte o la cessione definitiva dell'animale nonché eventuali cambiamenti di residenza. Ogni singolo Responsabile di Settore è tenuto ad eseguire, in merito allo smaltimento di carcasse animali, le incombenze di seguito riportate:
 - a) il Settore Polizia Municipale effettuerà la parte operativa sul territorio di concerto con il Servizio Veterinario dell'ASP competente trasmettendo i relativi atti per i successivi adempimenti al Servizio Ecologia;
 - b) la Tecno Struttura Protezione Civile ed Ecologia curerà la parte burocratica e gestionale quali impegno di spesa, affidamento del servizio, smaltimento ed incenerimento, eventuali recuperi a carico dei proprietari ecc.;
 - c) i Servizi Sociali avendo nell'ambito del servizio di ambulatorio veterinario comunale disponibilità di attrezzature refrigeranti, metterà a disposizione, ove ritenuto possibile dal veterinario, il congelatore per lo stoccaggio di animali randagi

di piccola taglia, per evitare problemi di igiene urbana e in attesa di essere al più presto idoneamente smaltiti.

7. Tutti i cani e gatti morti rinvenuti sul territorio dovranno essere identificati con schede riportanti foto, eventuale numero di microchip, tatuaggio e pubblicate sul sito del Comune per favorire il ritrovamento di eventuali animali smarriti, padronali o randagi.

TITOLO II

NORME SPECIFICHE SUI GATTI

ART. 17 - Gatto libero e colonia felina

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, è obbligatorio provvedere alla sterilizzazione dei gatti.

3. Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà, di solito insieme ad altri gatti, sul territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco. Per "*habitat*" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo due o più gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della Legge 281/91 e dalla L.R. 6/93.

5. La presenza di una colonia felina, riconosciuta dal Comune e dal Servizio Veterinario dell'ASP ciascuno per la propria competenza, può essere segnalata tramite apposito cartello.

6. Quanti si dedicano alla alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline hanno la stessa possibilità di approvvigionamento e gli stessi obblighi di mantenimento dell'igiene e del decoro urbano di cui al successivo punto 11.

7. Le persone che si occupano del sostentamento dei gatti e delle colonie feline sono denominate "gattari". Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, in qualità di gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento dei gatti liberi e delle colonie feline, e rivolge loro specifici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP.

8. Previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ASP competente, gli Enti, le Associazioni iscritte all'Albo Comunale, i volontari o i singoli cittadini possono

avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone le condizioni di sopravvivenza.

9. Chiunque intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare all'Ufficio comunale competente, il proprio nominativo e i recapiti telefonici e di residenza che, sentito il Servizio Veterinario dell'ASP, rilascia apposita attestazione.

10. Ai gattari è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi *habitat* nel quale essi trovano rifugio e protezione. Nel caso di proprietà private occorre tuttavia acquisire l'autorizzazione del proprietario.

11. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente lontani da spazi comuni condominiali.

12. Le colonie feline presenti all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario ASP in collaborazione con il Comune, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale rilevazione viene periodicamente aggiornata sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

13. Il Servizio Veterinario dell'ASP provvede alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

14. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro *habitat*; eventuali trasferimenti in altro sito sono ammessi in collaborazione con il competente servizio ASP e con i volontari referenti ed esclusivamente per comprovate esigenze sanitarie definite dal comitato tecnico scientifico o per motivazioni di interesse pubblico.

15. Spetta al Servizio Veterinario dell'ASP competente il contenimento demografico tramite sterilizzazioni.

16. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali e darne comunicazione all'Ufficio Tutela e Affari degli Animali del Comune prima dell'inizio dei lavori. A tal fine l'Ufficio Tutela e Affari degli Animali del Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP competente, le Associazioni Protezionistiche e i volontari presenti sul territorio si attiverà per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona

adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla/e colonia/e interessata/e dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle persone gattofile, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

17. Al termine dei lavori i gatti, anche previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere riportati sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, e comunque assicurando loro un adeguato rispetto del benessere.

ART. 18 - Sterilizzazione e vigilanza sanitaria dei gatti liberi

1. Il Servizio Veterinario ASP provvede, in base alle norme vigenti, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli all'interno della colonia di provenienza, tramite l'ausilio dei gattari.

2. Nelle fasi di cura temporanea precedenti e successive alle sterilizzazioni di un gatto di quartiere effettuate presso gli ambulatori ASP o del canile comunale, è possibile avvalersi dell'ausilio dei volontari disponibili, ed autorizzare eventualmente gli stessi a seguire l'animale presso il loro domicilio, o altro luogo in loro disponibilità, o in strutture gattili, o strutture veterinarie adibite agli stalli.

3. Per identificare i gatti delle colonie feline sterilizzati si effettuerà l'apicectomia auricolare con il soggetto in anestesia profonda, dopo la sterilizzazione, asportando la punta del padiglione fino a 7 millimetri dall'estremità della pinna stessa, prevedista nella Nota DGSAF 0000766-P-17/01/2012 Ministero della Salute.

ART. 19 - Gatti di proprietà privata.

1. Oltre agli obblighi e ai divieti generali di cui al precedente Titolo I, non è consentito ai padroni di gatti di tenere tali animali alla catena o di condurli con il guinzaglio al collo, né lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

2. Il mantenimento di gatti in abitazioni private e il loro trasporto sui mezzi pubblici del Comune sono sottoposti alle stesse condizioni di cui ai precedenti articolo 8 e articolo 9.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE SUI CANI

ART. 20 - Cani padronali

Servizio di anagrafe canina

1. E' istituito presso il Comune il servizio di anagrafe canina.
2. Il servizio è gestito assieme all'ASP tramite i competenti servizi del Distretto Veterinario.
3. Chiunque sia proprietario, detentore o affidatario di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina entro il 60° giorno di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare registrare il cane ai fini dell' anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del distretto sanitario o da veterinari libero professionisti, appositamente autorizzati.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione dei medesimi all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento
6. All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina a cura dell'ASP competente, Distretto Veterinario; al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo.
7. I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.
8. I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'Azienda ASP competente, restando validi i contrassegni già apposti.

9. I cani ritrovati o catturati sprovvisti di microchip sono iscritti all'anagrafe. Vanno microchippati entro 30 giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione.

10. I cani regolarmente microchippati vanno restituiti al proprietario che è tenuto al pagamento della spesa di custodia, mantenimento ed eventuali cure prestate sulla base di apposta tariffa determinata dal Comune poi monitorati dalla polizia locale periodicamente.

11. In caso di firma di libretto anagrafico informatico da parte del veterinario che inserisce il microchip non è necessario il rilascio dell'attestazione di impianto microchip.

12. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL e di informare il possessore degli adempimenti di legge.

13. Sono considerati abbandoni i cani palesemente incustoditi.

14. Il proprietario, a qualsiasi titolo degli animali, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento può consegnare l'animale alle strutture o ai volontari.

ART. 21 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chiunque detiene un cane, oltre al rispetto degli obblighi e divieti generali di cui al precedente Titolo I, è tenuto a consentirgli regolare attività motoria e uscite all'aperto.

2. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi (p. es. collare a punta), usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti dolorosi per i cani.

3. E' vietato detenere cani legati o a catena salvo in casi di effettiva e particolare necessità. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:

- Collare non di tipo scorsoio;
- Una catena munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole a un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e posto ad un'altezza di almeno metri 2 dal terreno;
- Lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante;

- La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitare i movimenti;
- E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio;
- Assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedirebbe si impigli causandosi l'impiccagione.

Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario di evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica.

4. La necessità di uscita quotidiana non sussiste se il cane è tenuto in uno spazio recintato esterno di superficie almeno quattro volte superiore a quella richiesta dal successivo art. 22.

ART. 22 - Dimensioni di recinti e box

1 - Chiunque detiene uno o più cani all'esterno di abitazioni o case rurali, ha l'obbligo di recintare la zona dove essi sono lasciati liberi, e di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato in prossimità dell'ingresso alla proprietà. Il cane deve disporre di cuccie o quant'altro rialzate dal suolo, di tettoie idonee e riparate per proteggersi dalle intemperie, dal freddo o da sole diretto, e di spazi sufficienti per i loro movimenti. Ogni luogo di ricovero e rifugio per cani deve disporre di un'adeguata area di sgambettamento, da usare con regolarità per ogni cane ivi ospitato.

2 - Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 6.2.2003, recepito con D.P.C.M. n. 358 del 28.2.2003, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani m ² per ciascun cane	Oltre 3 cani m ² per ciascun cane
Meno di 10	1,0		
Da 11 a 30	1,5		
Più di 30	2,0	1,5	1,0
		2,0	1,5
		2,5	2,0

Tali requisiti si applicano per i cani custoditi in aree recintate in modo non permanente - alle attività di commercio con esclusione delle toelettature.

Per i cani di proprietà le superfici minime devono essere almeno maggiori del 50% rispetto a quelle riportate nella tabella.

3 - Per i cani custoditi in recinto in modo non permanente la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.

ART. 23 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà di privati, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti con un guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Occorre inoltre tenere al seguito, per ogni evenienza, gli attrezzi per la raccolta delle deiezioni.

2. Nei luoghi aperti, ove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e museruola tranne nel caso dei cani guida per non udenti e non vedenti, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario e del detentore. Tale possibilità non si applica comunque ai cani di indole aggressiva che, anche nei luoghi aperti, devono essere condotti con guinzaglio e museruola.

3. Non si applicano le condizioni dei precedenti punti 1 e 2, solo nei seguenti casi:

- nei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita degli animali su suolo pubblico;
- quando si tratti di cani addestrati e utilizzati nel corso di pet-therapy, di battute di caccia, di attività pastorizie e di operazioni delle Forze dell'Ordine per emergenze o salvataggi;
- nel caso di cani guida per non vedenti, i quali possono essere tenuti senza museruola.

4. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, che non ne consentano l'uso, previa certificazione veterinaria che indichi il periodo di esenzione, da esibire a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore che è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare pericoli. La mancanza della museruola, è ammessa anche nel caso che non esista in commercio un modello che si adatti alla particolare morfologia del muso di talune razze di cani

5. E' vietato l'utilizzo di museruole stringibocca, collari a strangolo e a semistrangolo ed è sconsigliabile l'utilizzo di guinzagli a scorrimento (cioè estensibili) in quanto questi ultimi, per la loro tipologia, non consentono la certezza del controllo da parte del detentore. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino

scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

6 - Nelle Aree Cani, qualora si verificassero delle incompatibilità tra cani, o un cane si rivelasse particolarmente aggressivo nei confronti degli altri cani, può essere necessario l'uso della museruola e l'eventuale allontanamento, per salvaguardare la libera fruizione da parte di tutti.

7. I cani muniti di guinzaglio, (e museruola, nei casi previsti), accompagnati dai loro proprietari o detentori, hanno libero accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a eccezione delle aree verdi debitamente recintate e attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree dedicate allo sport, delle aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito provvedimento.

8 - Il Comune ha individuato e contraddistinto con appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani (Aree Cani), dotati delle opportune attrezzature; in tali spazi i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, sotto il vigile e costante controllo degli accompagnatori, che ne sono responsabili.

ART. 24 - Accesso in tutti i luoghi pubblici

1. I cani, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno accesso, purché condotti con guinzaglio e museruola, in tutti gli esercizi aperti al pubblico e agli uffici pubblici, Sono esonerati da tale obbligo i cani per ciechi, gli esemplari con particolari condizioni anatomiche, o patologiche, su certificazione veterinaria da esibire a richiesta degli organi di controllo, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

2. Agli esercenti pubblici, commerciali, titolari e ai locali aperti al pubblico che ne diano esplicita comunicazione al Comune, è concessa la facoltà di non ammettere l'entrata ai cani all'interno di negozi, uffici privati e attività produttive, purché il logo indicante tale divieto sia esposto in maniera ben visibile nelle zone di accesso.

3. In ogni caso è sempre vietato l'accesso di cani alle cucine e ai luoghi di preparazione o confezionamento di cibo in generale.

4. Il Comune può promuovere a livello alberghiero, l'accoglienza temporanea degli animali da compagnia.

5. Nel caso i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio pubblico, dovranno essere muniti di museruola e saldamente legati per evitarne la fuga.

6. I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, a esclusione:

- degli ambiti posti nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini;
- dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune.

ART. 25 - Accesso sui mezzi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:

- a) ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo;
- b) nel caso di cani è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati dal veterinario, che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli, e ai cani per non vedenti e non utenti, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche;
- c) nel caso di gatti, è necessario l'uso del trasportino;
- d) non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;
- e) l'accesso di persone accompagnate da animali sui mezzi di superficie è ammesso solo dalla porta prossima al conducente;
- f) il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali deve aver cura che gli stessi non sporchino, non creino disturbo ai passeggeri, né danni alcuno;
- g) negli ascensori pubblici, qualora un passeggero manifesti disagio per la presenza di un animale, il suo detentore ha l'obbligo di attendere la corsa successiva.

2. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia sul loro mezzo con eccezione dei cani guida per non vedenti, mentre quelli di piccola taglia (quali piccoli cani e gatti in trasportino) non possono essere esclusi dal trasporto.

ART. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini o parchi pubblici o di uso pubblico e nelle zone ove non risultino vietate, possono essere individuate e realizzate, per iniziativa di soggetti pubblici o privati, specifiche aree destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, "aree di sgambettamento" dove gli animali possano muoversi, correre e giocare liberamente.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la piena responsabilità degli accompagnatori.

3. Gli animali condotti in un'area di sgambettamento restano sotto la responsabilità dei proprietari o degli accompagnatori, che devono garantire il rispetto del patrimonio pubblico, dell'igiene, della pulizia, nonché dell'incolumità e della sicurezza di chi frequenta questo spazio.

4. La realizzazione di un'area di sgambettamento può essere di iniziativa pubblica o privata. In quest'ultimo caso il gestore ha facoltà di integrare l'offerta dei servizi allestendo una zona per ospitare i cani negli orari di lavoro del padrone, una zona per la rieducazione di cani aggressivi, un gazebo per il ristoro e la socializzazione dei conduttori di cani, ecc.

E' possibile la realizzazione di tale area in tutte le zone urbane ove non risulti espressamente vietata, e in particolare all'interno o a margine di parchi pubblici, senza necessità di modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.

5. In ogni caso un'area di sgambettamento deve essere dotata almeno di:

- cancello di ingresso;
- idonea recinzione;
- zona di abbeveramento;
- un impianto di illuminazione, panchine e cestini porta rifiuti;
- un sistema di dog toilet composto da un distributore di sacchetti per le deiezioni dei cani con annesso cestino porta rifiuti;
- un contenitore per il compostaggio per riciclare le deiezioni raccolte con palette e contenitori in materiale riciclabile con il compost;
- eventuali servizi di ristoro per i conduttori;
- servizi per la sosta dei cani.

6. All'interno di un'area di sgambettamento, pubblica o privata, valgono le seguenti regole:

- a) ogni conduttore deve ritenersi responsabile del proprio cane in caso di danneggiamenti alle persone, ad altri animali, alle piante e alle attrezzature esistenti (in caso di incompatibilità tra cani, si dovrà adottare la museruola e/o il guinzaglio);
- b) l'accesso deve essere vietato ai cani sprovvisti di microchip e a quelli non in regola con la vaccinazione antirabbica;
- c) l'accesso deve essere vietato nel caso in cui il conduttore del cane non sia munito di museruola, da applicare in caso di necessità, e/o non abbia conseguito la maggiore età;
- d) obbligo di chiudere il cancello di accesso entrando e uscendo dall'area;
- e) obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli animali;
- f) permanere all'interno dell'area per un tempo massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare nel giardino e,

- comunque per un tempo massimo di quattro ore giornaliere;
- g) i cani tra loro incompatibili devono essere resi innocui mediante il guinzaglio e la museruola o evitando la loro compresenza nell'area;
 - h) garantire il silenzio dei cani dalle ore 22 alle ore 6.

ART. 27 - Raccolta deiezioni

1. Gli accompagnatori dei cani debbono essere sempre muniti di palette ecologiche o attrezzatura per l'immediata asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e le categorie dei portatori di handicap impossibilitati alla raccolta.
2. Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.
3. Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire presso un contenitore per rifiuti umidi-organici; in caso d'uso di palette e sacchetti in materiale riciclabile, le deiezioni possono essere riciclate mediante compostaggio, mediante contenitori eventualmente predisposti a tale scopo.

ART. 28 - Cani vaganti e Cani di quartiere o "liberi accuditi"

1. Tutti i cani presenti sul territorio sono tutelati (Legge n. 281/1991 e L.R. n. 16/2001) e dalla Legge regionale n. 6 del 25-01-1993 che stabilisce norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo, istituisce l'anagrafe canina e tutela gli animali di affezione.
2. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, che riconosce "il cane di quartiere", il Comune promuove e riconosce la figura del cane libero accudito o "cane di quartiere". Il Comune riconosce al cane vagante, per il quale il Servizio Veterinario dell'ASP, o un veterinario libero-professionista abilitato, abbia accertato la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, il diritto di essere un animale "libero accudito" sul territorio, detto anche cane di quartiere o di contrada.
3. Il Comune, per le determinazioni conseguenti, prende atto del rapporto del Servizio Veterinario dell'ASP e/o di un veterinario libero-professionista indicato dalle associazioni di volontariato per il benessere degli animali e/o dai volontari del Comune, che attesti, dopo un idoneo periodo di osservazione comportamentale, l'indole docile e socievole dell'animale e la possibilità di convivenza in ambito

urbano, oppure che attesti la mancanza dei presupposti perchè il cane sia un cane libero accudito o di quartiere, nel qual caso deve essere prevista un'ideonea rieducazione comportamentale effettuata da personale qualificato.

In mancanza di tale presupposto non si procede all'affidamento e/o alla reimmissione nel territorio di prelievo.

4. I cani liberi accuditi devono essere identificati, microchippati, vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della ASP o da un medico veterinario libero professionista convenzionato col Servizio veterinario della ASP; devono essere iscritti all'anagrafe canina, fotografati e identificati con scheda e muniti di microchip a nome del Comune;

Vista la presenza di una fitta vegetazione che rende il territorio impervio, per la salvaguardia dell'incolumità del cane, i cani reimmessi vengono identificati con un piercing con la possibilità di coloriture diverse per quartieri al fine anche di monitorare eventuali spostamenti e/o medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", il nome e il recapito telefonico dell'Associazione, del volontario del Comune o del privato cittadino che se ne prende cura abitualmente.

L'applicazione del piercing rispetto al collare prevede minori costi ed evita confusione con cani padronali eventualmente liberi.

5. Il Comune promuove e incentiva l'attività benemerita dei cittadini e delle associazioni che si adoperano per la cura ed il sostentamento dei cani randagi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP.

6. Qualunque cittadino, le associazioni dedite al benessere animale e i volontari del Comune riconosciuti e gli organismi associativi dediti al benessere animale segnalano la loro disponibilità all'Ufficio comunale competente, indicando gli animali di cui intendono occuparsi; collaborano al monitoraggio e si adoperano per procurare i parametri minimi di convivenza: alimenti, alloggi di fortuna, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere.

7. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario ASP, da un medico veterinario libero professionista convenzionato col Servizio veterinario della ASP o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato per il benessere degli animali, dai volontari del Comune e dal Comune.

8. Anche i cani vaganti, non ancora riconosciuti come cane di quartiere, sono accuditi dal Comune con l'ausilio dei volontari, delle associazioni dedite al benessere animale e di ogni privato cittadino che voglia collaborare. Ciò non solo per l'adempimento degli obblighi di legge in capo alle Istituzioni pubbliche per il mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio, ma anche per instaurare un

corretto rapporto dei cani randagi con l'uomo al fine di favorire la loro cattura, il ricovero nelle strutture atte alla loro registrazione anagrafica a mezzo della microchippatura, vaccinazione e sterilizzazione.

9. Anche i cani randagi non ancora anagrafati sono seguiti, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario ASP, da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario ASP o da un medico veterinario indicato dalle associazioni dedite al benessere degli animali, dai volontari del Comune e dal Comune.

10. Il Comune, per il tramite di personale qualificato, del Servizio Veterinario ASP, di veterinari liberi professionisti, degli stessi volontari e associazioni animaliste, controlla il rispetto delle condizioni di benessere degli animali reimmessi sul territorio dal quale sono stati prelevati, dai volontari o dal canile con l'ausilio dei volontari e cura la loro educazione comportamentale.

In caso di accertate difficoltà al reinserimento tra i vari cani di quartiere residenti nella zona o di difficile accettazione di un animale in un determinato ambito, l'Ufficio competente, adotta le conseguenti determinazioni, compreso l'eventuale spostamento in altra zona o il ricovero in canile, sentito il parere della Commissione tecnico scientifica e dei volontari referenti e attuate tutte le procedure di osservazione e di recupero comportamentale.

11. Il Comune provvede creare una mappatura dei cani presenti nelle varie zone e dei volontari riconosciuti che se ne prendono cura.

12. Il Comune provvede/autorizza l'installazione ripari per cani e gatti consoni al decoro urbano e alla realizzazione di apposita cartellonistica che segnali la presenza di cani e gatti seguiti da volontari.

13. Il Comune è responsabile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per i danni a persone e cose eventualmente arrecati dai cani liberi accuditi e dai cani randagi presenti sul territorio del Comune.

14. Il Comune con propri provvedimenti tutela i cani liberi e i cittadini/volontari che se ne occupano da eventuali atti di molestia e lesivi da parte di persone intolleranti, ponendo in essere, non solo procedure di informazione, ma, anche, se necessario, di repressione con diffide e denunce agli organi competenti

15. Il comune concede in comodato d'uso una struttura da adibire ad ambulatorio veterinario/pronto soccorso h 24 e day-hospital. Nella stessa struttura si prevede la possibilità di ricovero temporaneo di cani/gatti feriti e da sterilizzare

ART. 29 - Ricovero in canile

1. Il trasferimento del cane di quartiere al canile per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona.

In caso di segnalazione/richiesta di cattura/allontanamento di uno o più cani dalla zona di vita da parte di cittadini, senza comprovata motivazione, verranno disposte opportune procedure di osservazioni comportamentale nel proprio habitat da parte di un veterinario esperto in comportamento animale alla presenza del volontario r4.

2. L'affidamento al canile autorizzato di cani vaganti deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso rilasciato dall'Ufficio comunale competente, che ne valuta i presupposti, i tempi e le condizioni, sentito anche il parere dei volontari che si occupano dell'animale sul territorio.

3. L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip e il luogo in cui gravita in cui viene catturato.

4. La cattura deve essere effettuata con metodi indolori e, se possibile con la presenza e l'ausilio dei volontari e degli organismi associativi accreditati presso il Comune e di un veterinario. Il personale incaricato deve informare il Comune dell'avvenuta cattura di animali vaganti, affinché se ne possa dare notizia sul sito istituzionale del Comune e facilitare il ritrovamento da parte del padrone o l'adozione da parte dei soggetti interessati.

5. All'arrivo in canile il cane dovrà essere immediatamente visitato e identificato a mezzo scheda riportante età, sesso, taglia, numero di microchip, connotazioni fisiche, luogo e data di cattura, fotografia a colori dell'animale visto di fronte o di profilo, segni particolari, carattere, che, oltre ad essere allegata al registro di carico/scarico tenuto dal Servizio stesso in cui vengono annotati i cani catturati, deve essere pubblicata sul sito del Comune.

Ogni cane avrà un proprio libretto sanitario dove verranno annotate patologie e cure e profilassi che via via vengono effettuate e che accompagnerà il cane anche in caso di spostamenti in altre strutture o in caso di affido/adozione.

6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL e di informare il possessore degli adempimenti di legge.

7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, nel caso di ritrovamento di cani senza padrone, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'art. 12.

8. Le foto di tutti i cani verranno pubblicate sul sito del Comune con sintesi descrittiva dell'animale, delle caratteristiche caratteriali e del luogo di prelievo per favorire ritrovamento di animali smarriti e /o per incentivare le adozioni.

9. Il personale incaricato per la cattura deve stilare verbale ufficiale di ogni sopralluogo, tentativo e cattura effettuati. Tutte le operazioni di accalappiamento dei cani, con indicazione del luogo di accalappiamento, la data dell'evento, l'immagine dell'animale accalappiato, la sua destinazione, dovranno essere rese permanentemente visibili a mezzo internet sul sito del Comune in modo da fornire l'opportunità a chiunque avesse smarrito o si fosse visto sottrarre un animale di poterlo ritrovare nel più breve tempo possibile, ma, anche, allo scopo di incentivare le adozioni.

10. Allo scopo di limitare il ricorso a tale misura estrema, il Comune, attraverso l'ausilio dell'ASP, del gestore del proprio canile, delle Associazioni dedite al benessere animale, dei Volontari si pone i seguenti obiettivi:

- la sterilizzazione di tutti i cani abbandonati o vaganti;
- la incentivazione delle adozioni dei cani abbandonati o senza padrone;
- la scelta di soluzioni alternative al canile per il mantenimento e la cura dei cani senza padrone;
- l'evoluzione dell'attuale struttura del canile in luogo di cura, di custodia temporanea (salvo i casi non altrimenti risolvibili) e per il rapido turn over degli animali;
- la graduale trasformazione dell'attuale struttura in un vero "parco canile" con finalità culturali, ambientali e didattiche.

11. Come prevede la Legge del 24 Dicembre 2007, n.244, articolo 2, comma 371, il Comune garantisce l'accesso al canile alle associazioni di volontariato animalista ai fini della promozione del benessere animale e delle adozioni. autorizza i cittadini iscritti ad associazioni di volontariato riconosciute nelle altre regioni (e pertanto anche assicurati) a svolgere attività di volontariato all'interno dei canili e garantisce ai cani il diritto di avere contatto con volontari se disponibili, pertanto prevede l'apertura alle associazioni di volontariato almeno per sei giorni alla settimana per 4 ore al giorno in modo che essi possano:

- attivare tutte le procedure per rintracciare l'eventuale proprietario, o trovare effettuando opera di pubblicizzazione, controlli preaffido e postaffido per le adozioni;
- svolgere attività di sgambamento e di socializzazione degli animali, anche con la presenza e l'operato dell'educatore cinofilo che deve essere presente presso il canile;
- redigere delle schede di adottabilità e di compatibilità." (D.G.G. 43/2010 Prg E.2).

12. L'apertura al pubblico della struttura canile, come la legge impone, viene garantita per le adozioni almeno 3 giorni alla settimana per 4 ore, compresi un prefestivo o un festivo. Nei suddetti giorni deve essere garantita la presenza di personale amministrativo per lo svolgimento delle pratiche di adozione."L'orario di apertura al pubblico viene comunicato al Comune ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente ed esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso del canile.

13. L'eventuale reimmissione in libertà avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale e sarà preceduta da un controllo sanitario.

14. Le reimmissioni verranno effettuate nel più breve tempo possibile affinché il cane riprenda il suo posto nel branco e nel territorio.

ART. 30 - Reimmissione

1. L'eventuale reimmissione in libertà, che avverrà comunque affidando l'accudimento dell'animale ad un'Associazione di volontariato o persona volontaria, a cura di operatori specializzati individuati dall'Amministrazione Comunale sarà preceduta da un controllo sanitario e avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale.

2. Operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.

3. Gli operatori di cui al precedente comma possono essere individuati tra gli iscritti all'albo comunale per il benessere animale, fra gli iscritti ad Associazioni animaliste presenti sul territorio, tra cittadini che ne hanno fatto richiesta, giusta stipula di apposito protocollo

Operatori e/o volontari incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nel branco/ colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua e all'interazione con gli altri membri del gruppo.

ART. 31 – Ambiti di osservazione e accudimento: rifugi di quartiere

1. Quale misura a tutela dei cani reimmessi sul territorio sono previsti rifugi di quartiere realizzati e attrezzati direttamente dal Comune, e gestiti da volontari e

organismi associativi dediti al benessere animale. Nel caso di aree che non rientrino nella titolarità del Comune occorre acquisire preventivamente l'assenso del proprietario.

2. Gli ambiti di cui al comma precedente possono essere autorizzati e realizzati in tutte le zone ove non siano espressamente vietati, in quelle non sottoposte a vincoli paesaggistici o monumentali e non ricomprese in ambiti di pregio storico-architettonico. Essi sono ubicati in posizione possibilmente residuale rispetto all'abitato, a distanza di mt. 100 da residenze o luoghi di lavoro, salvo diversa valutazione dell'Ufficio comunale competente.

3. La localizzazione e realizzazione di rifugio inteso come misura temporanea di controllo del randagismo, è autorizzata dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente, e non comporta necessità di modifica degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Il numero di cani da ospitare in un rifugio non può superare di norma le 10 unità, assicurando una superficie non inferiore a quella di cui all'art. 17, in analogia con i recinti per i cani padronali.

5. Le attrezzature da garantire in un rifugio sono le seguenti:

- recinzione con pali, rete metallica di altezza fin a mt. 2,20 adeguatamente fissata al fondo, e accesso mediante porta apribile verso l'interno;
- cucce e/o strutture di riparo lavabili e disinfettabili, isolate dal terreno, coibentate e facilmente rimovibili, chiuse su tre lati, di superficie adeguata al numero di cani da ospitare e altezza non superiore a mt. 2,10;
- zone per l'ombreggiamento;
- serbatoio di acqua o allacciamento alla rete idrica.

6. I volontari e gli organismi associativi dediti al benessere canino, autorizzati alla realizzazione e/o alla gestione di un ambito di osservazione e accadimento sono tenuti a favorire la socializzazione e l'adozione degli animali di cui si prendono cura e si impegnano a garantire: - la pulizia quotidiana, il decoro del sito e lo smaltimento delle deiezioni presso un contenitore per rifiuti umidi-organici o mediante una compostiera; - l'adeguato nutrimento, accudimento e monitoraggio, per quanto di loro competenza, dei cani, segnalando criticità comportamentali, malattie, o disagi eventualmente riscontrati.

7. I rifugi avranno lo scopo, non solo di offrire la possibilità ai cani di rimanere nel proprio ambiente di appartenenza con volontari con i quali sono abituati ad interagire, ma, anche, di offrir loro riparo e cure, di essere socializzati e adottati e di evitare fenomeni di paura/intolleranza dei cittadini verso cani liberi.

8. I volontari si avvalgono della consulenza di un veterinario dell'ASP o libero professionista per garantire ai cani, in particolare ai cuccioli, una corretta alimentazione e di educatori cinofili per un'adeguata gestione degli stessi.

9. I cani ospitati nei recinti debbono essere identificati con scheda riportante fotografia, microchip intestato al Comune, sesso, età, descrizione, da pubblicare sul sito ufficiale del Comune; debbono essere vaccinati, sterilizzati e seguiti, per quanto di competenza dal Servizio Veterinario dell'ASP o da veterinari liberi professionisti convenzionati con il Servizio Veterinario ASP. Il Comune, con l'ausilio di personale qualificato, provvede all'educazione comportamentale dei cani ospitati in ogni recinto.

ART. 32 - Affidamento temporaneo

1. Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta e che siano in grado di gestirlo correttamente.

L'affido temporaneo può avvenire per:

- a. Cuccioli abbandonati
- b. Cani/gatti sterilizzati
- c. Cani/gatti vaganti senza padrone

L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere del servizio Sanità Comunale che si avvale dei volontari comunali.

2. Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASL o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.

3. Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo dei volontari iscritti al proprio albo e di Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

4. Gli affidatari, le associazioni animaliste e i volontari che abbiano in affido gli animali, vista la situazione di emergenza attualmente presente, devono impegnarsi a far sterilizzare presso l'ambulatorio ASP o presso l'ambulatorio del canile o non far proliferare l'animale ai fini di limitare il numero di soggetti presenti sul territorio.

ART. 33 - Cuccioli

1. I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati possono:

- essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione che abbia fatto la segnalazione;
- essere collocati temporaneamente presso privati/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone.

- I controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario competente per territorio se effettuati all'interno dell'ambulatorio veterinario comunale.

2. E' istituito l' "Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone" . I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono individuati con atto dirigenziale. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curata dal servizio sanità del Comune.

3. In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento gli stessi si devono ritenere come ricadenti ipso facto nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere.

ART. 34 - Affidamento definitivo: adozione

1. L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 15 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 15 giorni dall'affido temporaneo e solo a persone che dimostrano di essere amanti degli animali.

2. L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio di P. M. e l'Ufficio Sanità Comunale.

3. L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e l'affidatario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Per ogni cane affidato viene concesso un voucher spendibile per l'occorrenza al mantenimento del cane. Gli incentivi alle adozioni sono erogati attraverso forniture o buoni per l'acquisto di generi alimentari, prestazioni sanitarie o altre forme di agevolazioni, escludendo l'erogazione diretta di denaro al detentore dell'animale o beneficiario.

5. L'Amministrazione Comunale ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, destina una somma per incentivare l'affido di cani randagi a cittadini residenti nel territorio comunale; con separato atto stabilisce l'importo da destinare alle finalità in oggetto.

6. Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già tatuato o microchippato dal veterinario dell'A.S.P., unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.

7. Nel caso di morte accidentale o per malattie del cane, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di affido.
8. La distruzione della carcassa deve avvenire a norma di legge e le spese sono a carico dell'affidatario.
9. Il Comune favorirà l'adozione dei propri cani/gatti con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione, pubblicizzandoli sui social network e sul proprio sito ufficiale con foto e scheda descrittiva.
10. Tenendo conto delle spese finora affrontate dall'Amministrazione comunale per il mantenimento dei cani in canile e del dilagare del randagismo sul territorio per proliferazione continua e incontrollata di cani padronali e randagi, come possibile strategia di controllo soprattutto dei cani, verrà incentivata l'adozione con sconti su tasse comunali o concesso un voucher spendibile per l'occorrente al mantenimento del cane. Gli incentivi alle adozioni sono erogati attraverso forniture o buoni per l'acquisto di generi alimentari, prestazioni sanitarie o altre forme di agevolazioni, escludendo l'erogazione diretta di denaro al detentore dell'animale o beneficiario. L'Amministrazione Comunale ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, destina una somma per incentivare l'affido di cani randagi a cittadini residenti nel territorio comunale; con separato atto stabilisce l'importo da destinare alle finalità in oggetto.
11. Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già tatuato o microchippato dal veterinario dell'Asp, unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale e le profilassi effettuate registrate in apposito libretto sanitario
12. Nel caso di morte accidentale o per malattie del cane, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di affido in misura da stabilirsi che verranno devolute fino a morte dell'animale e con controlli periodici sull'adeguato mantenimento degli stessi da parte del proprietario.
13. Il Comune attua anche rapporti/gemellaggio con altri Comuni per favorire l'adozione di cani e gatti in città dove vi sia richiesta.
14. Le adozioni verranno regolamentate da una procedura di controlli preaffido e postaffido con appositi questionari attraverso volontarie/ personale autorizzato per tutelare il benessere degli animali da affidare.
15. L'affido definitivo dei cani ospiti nel canile può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 15 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 16 giorni dall'affido temporaneo e solo a persone che dimostrano di essere amanti degli animali e che risultino idonei all'adozione dopo aver effettuato un

colloquio/accertamento di preaffido da parte di volontari iscritti all'albo comunale, associazioni o dal comune designati.

16. L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio comunale e ASP preposti.

17. L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e l'affidatario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

18. L'adottante devono impegnarsi a:

- a) impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- b) informarsi, anche tramite l'Ufficio Competente, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
- c) in caso di nascita di cuccioli, inviare una comunicazione scritta all'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla data della nascita;
- d) in caso di cessione di cani, anche a titolo gratuito, attenersi alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 35 – Cani Mascottes

1. È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, case circondariali, enti o aziende private, attrezzino spazi di pertinenza dove accudire cani mascottes, scelti tra quelli presenti nel canile comunale.

2. Gli interessati ad adottare un cane mascotte ne danno notizia all'Ufficio comunale competente, che verifica le condizioni per il concreto affidamento degli animali.

3. L'Amministrazione comunale attraverso specifici protocolli d'intesa promuove inoltre la diffusione della pet therapy all'interno di Case di riposo.

4. Il Comune promuove ed incentiva un programma di prevenzione del randagismo il quale prevede interventi riguardanti iniziative di informazione ad integrazione di programmi didattici, anche mediante prove pratiche da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale, di tutelare la loro salute, la difesa del suo habitat ed educazione in materia etologica comportamentale degli animali.

5. È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private, attrezzino spazi di pertinenza dove accudire cani mascottes, scelti tra quelli presenti nel canile comunale per favorire l'adeguata interazione uomo-animale, e, come forma di Pet Therapy, anche in case di riposo per anziani e in centri per diversamente abili.

6. Gli interessati ad adottare un cane mascotte ne danno notizia all'Ufficio comunale competente, che verifica le condizioni per il concreto affidamento degli animali.

7. L'Amministrazione comunale attraverso specifici protocolli d'intesa promuove inoltre:

- a) la presenza e cura di cani anche all'interno delle Case circondariali con la possibilità, anche, di creare un piccolo rifugio con obiettivi che prevedano la riabilitazione/formazione dei detenuti, e, con l'ausilio di educatori cinofili, anche l'addestramento dei cani per il soccorso e/o la Pet Therapy;
- b) la predisposizione di un locale negli ospedali dove favorire gli incontri tra pazienti e il proprio animale e tra pazienti e animali addestrati per la Pet Therapy.

ART. 36 - Rinvenimento di animali morti

Tutti i cani e gatti morti rinvenuti dovranno essere identificati con scheda riportante eventuale numero di microchip o tatuaggio e foto da pubblicare sul sito ufficiale del Comune per favorire il ritrovamento di eventuali animali smarriti (randagi o padronali).

ART. 37 - Spostamenti di cani liberi e di colonie feline

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendano eseguire opere edili e/o di restauro, di carattere pubblico o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di cani o colonie feline debbono prevedere, a propria cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile, e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati ai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A Tal fine l'ufficio comunale competente in collaborazione con i volontari provvedono ad individuare i siti in cui collocare gli animali e le attività connesse.

2. Il sito deve essere idoneo per ospitare tutti gli animali interessati. Dovrà essere consentito l'idoneo accadimento degli animali stessi. Al termine dei lavori gli animali previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, sotto la tutela dei volontari che se ne occupano.

TITOLO IV

ALTRI ANIMALI

ART. 38 - Volatili d'affezione o da compagnia

1. Per l'accudimento dei volatili di affezione e di compagnia il presente Regolamento detta le seguenti disposizioni specifiche:

- a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
- b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;
- c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
- f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2 - Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

ART. 39 - Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. Le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie.

2. Date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura e umidità.
3. Non possono essere utilizzati animali vivi per alimentare i rettili.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

ART. 40 – Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

ART. 41 – Pesci e animali acquatici

1. Gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale.
2. In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.
3. E' vietato l'uso di acquari sferici o aventi pareti curve.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali per la vendita di animali da compagnia.

ART. 42 – Animali sinantropici

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'ASP competente, e in collaborazione con le Associazioni, i volontari e gli Enti eventualmente interessati (p. es. Provincia) può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, nonché per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di depositare o gettare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata, salvo l'erogazione di prodotto antifecondativo, in apposite aree individuate allo scopo;

b) i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, a provvedere, a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e a installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un insudiciamento con guano, in prossimità di luoghi di residenza e di consumazione o deposito di alimenti;

c) il Comune, nell'ambito di un idoneo progetto di contenimento della popolazione di colombi, in collaborazione con l'ASP competente, che fungerà da controllore degli aspetti sanitari, potrà effettuare campagne di contenimento della popolazione dei colombi tramite la somministrazione di mangime antifecondativo, avvalendosi per la somministrazione di Associazioni e Cooperative Sociali, o tramite altri sistemi di contenimento previsti dalle normative vigenti.

3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno. Le richieste di deroga dovranno essere presentate al Coordinamento Ambiente del Comune, comunicando la data prevista di inizio lavori e un recapito telefonico del richiedente.

ART. 43 – Atre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e a scopo di compagnia

1. Per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si forniscono le seguenti specifiche:

- a) la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione dell'ASP, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario e delle condizioni di benessere degli animali;
- b) per gli eventuali problemi di smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento a quanto indicato dall'art. 233 e seguenti del DPR 915/1982 (Criteri d'applicazione del Testo Unico delle leggi sanitarie).

ART. 44 - Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre e altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo da non venire sottoposti a eccessivo stress e in modo che non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti etologici nonché le loro funzioni morfo-fisiologiche. Gli animali devono avere idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio; i cani devono essere regolarmente identificati, ovvero microchippati e registrati all'anagrafe canina; cani e gatti non possono essere detenuti senza la madre, venduti o ceduti a qualsiasi titolo a un'età inferiore ai 2 mesi.

2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ASP competente, si devono assicurare agli animali:

- a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- f) la somministrazione di cibo e acqua in quantità sufficienti e un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali e a seconda delle modalità e della durata del trasporto.

E' obbligatorio per il commerciante di animali esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l'animale è detenuto un cartello indicante le principali caratteristiche etologiche dell'animale stesso e le dimensioni che l'animale è in grado di raggiungere.

4. I commercianti a qualsiasi titolo di animali devono essere iscritti del registro di carico e scarico da compilarsi con le modalità di cui all'art. 17 del D.P.R. 320/1954 – Regolamento di Polizia Veterinaria e da tenersi costantemente aggiornato in modo da consentire sempre la tracciabilità di tutti i soggetti, compresi quelli eventualmente deceduti prima della cessione.

5. E' vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti;
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi;
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati e adeguatamente controllati da un veterinario.

6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8.2.1954, n. 320, deve presentare al Sindaco apposita domanda specificando i seguenti requisiti:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività hanno requisiti che sono stati giudicati validi e sufficienti dall'Asp che ha effettuato il sopralluogo;
- d) che l'azienda aggiornerà puntualmente i registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione;
- e) dichiarazione di convenzione con un medico veterinario.
- f) sono vietati: l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività; la sottoposizione di cani a doping; la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non conformi, quindi da considerarsi maltrattamento animale.

ART. 45 - Mostre, Fiere, Esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASP competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in materia di circhi, mostre viaggianti e itineranti, inerente a detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e/o pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

I circhi e le mostre faunistiche comprendenti animali delle specie individuate come pericolose ai sensi della vigente normativa, devono possedere l'autorizzazione del Prefetto, della Provincia, conformemente alla Direttiva n. 557/B. 10089.G(27) del 22.2.2002 del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

4. Tutti i cani che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e devono essere iscritti all'anagrafe canina.

5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'ASP competente, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'articolo 4 del presente documento.

6. In particolare, il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità e irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione;

c) sia identificato a cura e a carico dell'organizzatore della manifestazione un Medico Veterinario che garantisca un'adeguata assistenza sanitaria prima e durante tutta la durata della manifestazione;

d) sia assicurato il rispetto delle Ordinanze Ministeriali e della normativa nazionale.

7. E' reato organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.

ART. 46 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di

evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti).

2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione all'ASP competente, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'ASP competente, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica.

3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'ASP competente e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'ASP competente, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica.

4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere e alla sanità animale, bisogna avvalersi del supporto tecnico Scientifico.

TITOLO V

NORME CONCLUSIVE

ART. 47 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 e 638 Codice Penale; l'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 15/2003, recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici");, ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono punite come segue:

1 - chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge n. 689 del 24.11.1981;

2 - chiunque commette una violazione degli articoli relativi alla detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali, agli avvelenamenti, trappole, esposizione e commercializzazione di animali del presente Regolamento, che non sia già punita da altra specifica norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, e la somma da corrispondersi per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in € 200,00. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

3 - le violazioni all'art. relativi al guinzaglio, museruola, accesso, mancata custodia in aree pubbliche, a uso pubblico, esercizi pubblici, del presente Regolamento comportano il pagamento in misura ridotta di € 50,00 alla prima violazione, € 100,00 alla seconda, € 200,00 alla terza ed € 450,00 alla quarta e successive;

4 - Nel caso di animale selvatico autoctono, confiscato in quanto illegalmente detenuto,

questo andrà rimesso in libertà il più presto possibile, non appena recuperate le condizioni

psico-fisiche idonee alla vita allo stato libero;

5 - al fine di assicurare una corretta e informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Tutela e Affari degli Animali - anche in collaborazione con la Polizia Municipale - provvede alla realizzazione e alla diffusione di campagne informative periodiche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari, ecc.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento non previste ai precedenti commi si applica la sanzione da un minimo di €. 28,00 ad un massimo di €. 173,00

ART. 48 – Incompatibilità e abrogazione di norme contrastanti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

2. Si intendono richiamate espressamente tutte le norme regionali e nazionali vigenti in materia di gestione dei cani, lotta al randagismo e benessere degli animali.

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

Coordinamento Ambiente

85050 Satriano di Lucania

Tel. 0975 383121 - Fax 0975 383122

E-mail: ingpascale@gmail.com – www.comune.satriano.pz.it

RIFERIMENTI NORMATIVI PIÙ RILEVANTI:

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale;
- Legge n. 281 del 14 agosto 1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge n. 189 del 20 luglio 2004, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

NUMERI UTILI:

POLIZIA MUNICIPALE – 0975 383121

(per segnalare cani randagi, abbandoni o casi di maltrattamento)

AZIENDA ASP - SERVIZI VETERINARI - 334-6622218-3346638662

POLIZIA PROVINCIALE - 0971 417111 (per segnalare fauna selvatica in difficoltà)